

## AGEVOLAZIONI

### *In Gazzetta il decreto per gli incentivi alle filiere zootecniche*

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

## AGRICOLTURA E FISCO: CORSO BASE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il [decreto Mipaaf](#) del **06.08.2021**, attuativo di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 128, L. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) con cui era stato istituito il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 219 del **13 settembre** scorso.

L’intervento si inserisce in un sistema di **supporto** e aiuto al **settore primario** dell’**allevamento** colpito, anch’esso, dalla crisi dovuta alla pandemia Covid-19.

Gli **aiuti**, che per il **2021** ammontano a **94 milioni** complessivi, sono concessi nel rispetto dei massimali previsti in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal “Quadro temporaneo”.

**Alcune filiere** della zootecnia in passato hanno **già fruito** di aiuti, ragion per cui il **decreto del 06.08.2021**, in riferimento alle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi, ovicaprina e caprina, **prevede** una **maggior disponibilità di fondi** per i soggetti che hanno già azionato tali forme di sostegno ex decreto Mipaaf 23.07.2020, rispetto alle nuove domande.

L’**articolo 2** precisa che le **risorse** stanziare per le filiere suinicole, cunicole, delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi, ovicaprina e caprina, al **netto** di quanto destinato per le **nuove domande**, verranno ripartite tra i **soggetti** che hanno presentato la domanda ex **D.M. 23.07.2020**. Tali ultime risorse, in particolare, saranno suddivise in **automatico** prendendo a **base** il numero di **capi dichiarati** con la precedente domanda.

L’articolo 3 si occupa di definire compiutamente le **modalità di attribuzione** degli aiuti, per le **nuove richieste**, differenziando tra le singole filiere, aiuti che vengono attribuiti in ragione dei capi allevati in un determinato periodo:

- filiera **suinicola**: fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo 1° gennaio - 30

- giugno 2020;
- filiera **cunicola**: fino a 1 euro per ogni coniglio allevato nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2020;
  - filiera delle **carni bovine di età inferiore a 8 mesi**: fino a 110 euro per ogni capo macellato nel periodo 1° marzo – 30 giugno 2020;
  - filiera delle **carni bovine di età inferiore agli 8 mesi allevati**: fino a 60 euro a capo macellato sempre tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020, a condizione che il capo sia stato allevato per almeno 4 mesi antecedenti la macellazione;
  - filiera **bovina**: fino a 60 euro per ogni capo, di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, allevato per almeno 6 mesi antecedenti la macellazione e macellato tra marzo e settembre 2020;
  - filiera **ovicaprina**: fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020;
  - filiera **caprina**: fino a 6 euro per ogni capretto macellato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020; e
  - filiera delle **vacche da latte**: la ripartizione delle risorse avviene in ragione del numero di capi allevati, come risultanti dalla Banca dati nazionale al 31 dicembre 2020.

Il decreto precisa che **non** sono **cumulabili** gli aiuti previsti per le **filieri** di **carne bovina** di età **inferiore agli 8 mesi**.

Ai fini della **domanda** di aiuto, l'articolo 4 rimanda alle **regole** previste dal richiamato decreto Mipaaf del **23.07.2020**, ragion per cui i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la domanda al soggetto gestore.

Agea, con le **Istruzioni operative n. 89/2020**, in riferimento alle domande ex **decreto 23.07.2020**, ha offerto gli opportuni **chiarimenti** ai fini della corretta presentazione della domanda a cui, si ricorda, devono essere **acclusa** la **dichiarazione sostitutiva** di atto di **notorietà** e, elemento molto importante, copia del **contratto di soccida** nel caso in cui sussista.

In questo caso, le Istruzioni operative precisavano che gli **aiuti** venivano **ripartiti** in misura pari al **25%** al **soccidario** e per il **75%** al **soccidante**.

Inoltre, sempre in presenza di contratti di soccida, il **soccidante può autorizzare** il **soccidario** alla **presentazione** di un'unica domanda con effetti per entrambi. In tal caso, il **pagamento** è effettuato integralmente in **favore** del soccidario.

Le **imprese prive** dell'obbligo di **iscrizione** a **Inps**, **Inail** e cassa edile, in **sostituzione** del **Durc**, devono procedere alla compilazione della "**dichiarazione di esenzione Durc**", in cui il legale rappresentante o il procuratore dell'azienda attesta l'assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi e l'opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l'opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati enti previdenziali e indicando i **referimenti normativi**.